



Comune di Gravellona Toce
Provincia di Verbano Cusio Ossola

Regolamento per la disciplina della
tassa sui rifiuti

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del 30.06.2021

Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 – Natura della tassa sui rifiuti	4
Articolo 3 – Definizione di rifiuto	4
Articolo 4 – Presupposto della tassa sui rifiuti	4
Articolo 5 – Decorrenza dell'obbligazione	6
Articolo 6 – Soggetto attivo della tassa sui rifiuti	6
Articolo 7 – Soggetti passivi della tassa sui rifiuti	6
Articolo 8 – Base imponibile delle tassa sui rifiuti	7
Articolo 9 – Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti	8
Articolo 10 – Istituzioni scolastiche statali	10
Articolo 11 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	10
Articolo 12 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio	11
Articolo 13 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso	12
Articolo 14 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	12
Articolo 15 – Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio	13
Articolo 16 – Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani	13
Articolo 17 – La possibilità del ricorso al mercato	14
Articolo 18 – Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti	15
Articolo 19 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni	16
Articolo 20 – Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera	16
Articolo 21 – Tributo provinciale	17
Articolo 22 – Dichiarazione della tassa sui rifiuti	17
Articolo 23 – Versamento della tassa sui rifiuti	18
Articolo 24 – Scadenza del versamento	19
Articolo 25 – Arrotondamento	19
Articolo 26 – Importi minimi	19
Articolo 27 – Compensazione	20
Articolo 28 – Funzionario responsabile	21
Articolo 29 – Poteri istruttori	21
Articolo 30 – Accertamenti	21

Articolo 31 – Sanzioni ed interessi	22
Articolo 32 – Riscossione coattiva	23
Articolo 33 – Rimborsi	23
Articolo 34 – Contenzioso tributario	23
Articolo 35 – Disposizioni finali	24
 Allegato 1 – Classificazione delle categorie ai fini della tassa sui rifiuti	 25

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. *Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Gravellona Toce, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

2. *Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.*

Articolo 2

Natura della tassa sui rifiuti

1. *L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

Articolo 3

Definizione di rifiuto

1. *I rifiuti sono definiti e trattati secondo quanto previsto nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a cui si rinvia.*

Articolo 4

Presupposto della tassa sui rifiuti

1. *Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.*

2. *Si intendono per:*

- a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;*
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;*
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;*
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.*

3. *Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici. Per le pertinenze delle utenze domestiche la potenzialità a produrre rifiuti urbani si realizza anche in assenza di arredi o delle forniture di cui al periodo precedente.*

4. *Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.*

5. *Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.*

6. *Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:*

- a) i locali impraticabili;*
- b) i locali in stato di abbandono;*
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;*
- d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);*
- e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponenti le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
- f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.*

7. *Salvo quanto espressamente previsto nel presente regolamento, la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione.*

Articolo 5

Decorrenza dell'obbligazione

- 1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.*
- 2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.*

Articolo 6

Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

- 1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.*
- 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.*

Articolo 7

Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

- 1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte come definiti dal presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.*
- 3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.*
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.*

Articolo 8

Base imponibile della tassa sui rifiuti

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- i locali tecnici.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari

all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La esclusione si estende alla porzione di superficie dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali; resta fermo l'assoggettamento alla tassa delle restanti porzioni superfici e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle superfici produttive di rifiuti urbani.

8. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 sono calcolate a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare

l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto secondo la disciplina dettata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.

4. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti in attuazione dei principi disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

6. L'inserimento di un'utenza, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, per ciascuna superficie, distintamente individuabile, si applica la relativa tariffa; in mancanza, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

8. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

9. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.

10. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 10

Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

2. Il contributo ricevuto dal Miur è sottratto dai costi del piano economico finanziario.

Articolo 11

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti

diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/ domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Articolo 12

Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 40 per cento.

2. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Articolo 13

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta per le seguenti fattispecie:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 10 per cento;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 10 per cento;

c) una ed una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione del 66,66 per cento;

d) nel caso di agricoltori, la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione del 10 per cento;

e) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione: riduzione del 30 per cento;

2. Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

Articolo 14

Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari al 40 per cento dell'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, calcolata come rapporto tra rifiuti da raccolta differenziata e rifiuti totali (somma rifiuti da raccolta differenziata e da raccolta indifferenziata) come risultanti dai MUD degli anni di interesse.

Articolo 15

Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione di Euro 8,00 (euro otto/00) per ogni componente il nucleo familiare. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 novembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

2. A favore delle utenze non domestiche che dichiarano di provvedere in modo continuativo al compostaggio aerobico dei residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune da presentare a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, è applicata una riduzione della tariffa pari al 10 per cento, relativamente alle utenze dove si producono i residui oggetto di compostaggio, da concedere a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

3. La comunicazione deve essere corredata dalla documentazione che comprovi la realizzazione di un sistema di compostaggio efficiente. Il venire meno delle condizioni che implicano la riduzione di tariffa deve essere dichiarata ai sensi del presente Regolamento. Tale attività potrà essere verificata da personale incaricato dal Comune o dallo stesso gestore del servizio, ed in caso di dichiarazione mendace il Comune potrà rivalersi anche per gli anni pregressi.

Articolo 16

Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani

1. Agli operatori che dimostrano di avere avviato al riciclo i rifiuti urbani sono applicate, con riferimento alla parte variabile della tariffa, le seguenti riduzioni:

% di rifiuti avviati al riciclo	% di riduzione
se avviano al riciclo almeno il 20% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani	20%
se avviano al riciclo almeno il 40% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani	40%
se avviano al riciclo almeno il 60% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani	60%

<i>se avviano al riciclo almeno l'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani</i>	<i>80%</i>
<i>se avviano al riciclo almeno il 100% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani</i>	<i>100%</i>

2. La potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani di cui al comma precedente è calcolata con riferimento al coefficiente Kd utilizzato per la determinazione della tariffa.

3. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

4. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.

5. L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione.

Articolo 17

La possibilità del ricorso al mercato

1. Le utenze non domestiche scelgono di servirsi del gestore del servizio pubblico ovvero di ricorrere al mercato per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. La scelta del ricorso al mercato è ammessa esclusivamente in ipotesi di conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico.

2. La scelta di cui al comma 1 deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio 2021 con effetto dal 1° gennaio 2022. Per le utenze non domestiche che iniziano l'occupazione o la detenzione dopo le date di cui ai periodi precedenti, la scelta deve essere comunicata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio successivo. I termini riportati nel presente comma sono da considerarsi perentori. In caso di mancato rispetto di detti termini, anche nella ipotesi di dimostrazione dell'effettivo

avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, si intende che l'utenza non domestica ha scelto di rimanere nel servizio pubblico e non è riconosciuta l'agevolazione di cui al successivo comma 5. Gli stessi termini previsti dal presente comma valgono nella ipotesi di rientro nel servizio pubblico dopo il ricorso al mercato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve riportare le tipologie, distinte per codice EER – Elenco Europeo dei Rifiuti, e le quantità dei rifiuti urbani che, anche in ragione della produzione storica, si stima di produrre e di avviare al recupero per l'anno di riferimento della stessa.

4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento della comunicazione di cui al comma 2, il contribuente deve fornire al Comune idonea documentazione attestante le tipologie, distinte per codice EER – Elenco Europeo dei Rifiuti, e le quantità di rifiuti urbani prodotti nel corso dell'anno di riferimento della comunicazione con specifica attestazione di aver avviato al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti.

5. Per le utenze non domestiche che scelgono il ricorso al mercato e dimostrano l'avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti è applicata la riduzione del 100 per cento della parte variabile della tariffa.

6. L'agevolazione di cui al comma 5 è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione.

Articolo 18

Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

1. La parte variabile della tariffa è ridotta del 50 per cento per le seguenti utenze non domestiche oggetto di provvedimenti di sospensione a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19:

Alberghi con Ristorante
Alberghi senza ristorante
Attività Artigianali di produzione beni specifici
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Banchi di mercato beni durevoli
Banchi di mercato generi alimentari
Bar, caffè, pasticceria

<i>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</i>
<i>Cinematografi e teatri</i>
<i>Discoteche, night club</i>
<i>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</i>
<i>Esposizioni, autosaloni</i>
<i>Mense, Birrerie, Amburgherie</i>
<i>Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto</i>
<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli</i>
<i>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato</i>
<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</i>
<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</i>

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. E' altresì prevista, su proposta della Giunta Comunale, la deliberazione di riduzioni tributarie atipiche (ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013) per minor produzione di rifiuti per le utenze che hanno subito temporanee chiusure e/o fermo dell'attività, ovvero aver conseguito danno economico diretto o indiretto a seguito di provvedimenti adottati d'autorità dallo Stato connesse a emergenze sanitarie, stati di calamità, emergenze nazionali o locali.

4. L'agevolazione di cui al comma 4 possono essere iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 19

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 20

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.

2. *Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.*

3. *La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 50 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.*

4. *Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.*

5. *L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria afferente la componente di occupazione temporanea di suolo pubblico.*

6. *Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.*

Articolo 21

Tributo provinciale

1. *E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.*

2. *Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.*

3. *Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti. Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura del tributo è fissata al 5 per cento.*

4. *La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.*

Articolo 22

Dichiarazione della tassa sui rifiuti

1. I soggetti passivi della tassa sono tenuti a dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui: a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo; b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato; c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.

2. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa, salvo quanto previsto ai successivi commi 6 e 7. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

4. La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.

5. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.

6. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

7. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

Articolo 23

Versamento della tassa sui rifiuti

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24, a mezzo PagoPA ovvero tramite le

altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni presentate ed agli accertamenti notificati inviando ai contribuenti, avvisi di pagamento (o inviti di pagamento) che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo TARI e per il tributo provinciale. L'avviso di pagamento dovrà altresì contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L.212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.

3. L'avviso di pagamento può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente.

4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 4 rate aventi scadenza 31 maggio, 30 giugno, 31 ottobre e 16 dicembre. Le prime tre rate sono dovute a titolo di acconto e determinate in misura pari ad una percentuale della tassa dovuta per l'anno precedente, mentre l'ultima rata viene calcolata a saldo sulla base delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento.

5. Il Consiglio Comunale, nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe del tributo, per situazioni di eccezionale gravità riguardanti tutte o determinate categorie di contribuenti, può stabilire una diversa articolazione delle scadenze e del numero di rate del tributo.

6. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento (o invito di pagamento) non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

7. In sede di determinazione del saldo, salvo diversa disposizione, sono considerate le agevolazioni, le variazioni intervenute per l'anno di riferimento nonché gli eventuali importi versati a titolo di acconto.

Articolo 24

Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 25

Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo. In ipotesi di utilizzo del modello F24 il predetto arrotondamento si applica con riferimento a ciascuna riga.

Articolo 26

Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 12,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

4. La disposizione di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

5. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

Articolo 27

Compensazione

1. Il soggetto debitore della tassa sui rifiuti può detrarre dall'importo dovuto eventuali eccedenze di versamento della medesima entrata relativa agli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta la decadenza dal diritto al rimborso.

2. Per avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, il soggetto interessato deve presentare, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento che si intende compensare, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del soggetto interessato;*
- b) l'ammontare dell'importo dovuto al lordo della compensazione;*
- c) l'indicazione delle eccedenze compensate distinte per annualità;*

d) l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza ovvero l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere richiesto il rimborso: in questo caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

4. E' ammesso l'utilizzo del credito anche per il pagamento di importi dovuti a seguito di avviso di accertamento: in tal caso la dichiarazione di cui al comma 2 va presentata entro la scadenza del termine di pagamento indicata nel provvedimento.

5. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di importi riscossi mediante ruolo e nella fase della riscossione coattiva.

6. Nel caso che il credito utilizzato dal contribuente in compensazione sia in tutto o in parte inesistente, l'ufficio competente provvede al recupero del corrispondente importo non pagato, con aggravio di sanzioni e interessi, ai sensi di legge.

Articolo 28

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Articolo 29

Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 30

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 31

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di

euro 50,00. In caso di presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 29, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

8. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

Articolo 32

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 30 e 31 del presente regolamento, se non versate entro il termine per proporre ricorso, sono rimosse coattivamente, salvo che non siano sospese, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

Articolo 33

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 34

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 35

Disposizioni finali

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

**ALLEGATO 1) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA
SUI RIFIUTI**

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi e teatri
03. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Esposizioni, autosaloni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticcerie
25. Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club